

REGOLAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL' ANA

Articolo 1 – Costituzione

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA), in conformità con quanto stabilito dal suo Statuto ed in accordo con le disposizioni di legge, ha costituito al suo interno una Organizzazione di Protezione Civile (P.C.). Tale Organizzazione è iscritta nell'Elenco delle associazioni di volontariato di P.C. tenuto dal Dipartimento di P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2 – Scopi

L'Organizzazione di P.C. ANA ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall' art.2, lettera e) dello Statuto, che così recita:

“promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia ed all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale”.

Articolo 3 – Organizzazione generale

L'Organizzazione di P.C. dell'ANA, composta esclusivamente da Volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali della P.C.. Essa si articola in Unità sezionali, create all'interno delle varie Sezioni dislocate sul territorio nazionale, divise in un numero variabile di Squadre che, a loro volta, possono dividersi in un numero variabile di Nuclei.

Articolo 4 – Aggiornamenti

La Sede Nazionale provvede ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi ed ai materiali a disposizione della propria Organizzazione, dati comunicati al Dipartimento di P.C. al momento dell'iscrizione all'Elenco delle Associazioni di Volontariato di P.C..

Le Sezioni, tramite i Coordinatori di Raggruppamento (Rgpt.), provvedono all'iscrizione delle loro Unità sezionali nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione di appartenenza ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n.266/91 e nell' Albo regionale del Volontariato di P.C. ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n. 225/92, dal decreto legislativo 112 del 31/03/98 e dalle relative leggi regionali.

Articolo 5 – Associati

Possono far parte dell'Organizzazione di P.C. ANA i Soci ANA (art.4 dello Statuto) che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi e che abbiano accettato il presente Regolamento.

Possono essere ammessi anche i Soci aggregati, ex Amici degli Alpini (art.8 del Regolamento Nazionale) e che, in virtù della loro specifica professionalità, possono trovare un'utile collocazione nella Organizzazione stessa; anche costoro, per essere ammessi, dovranno presentare apposita domanda ed accettare esplicitamente il presente Regolamento.

Il Socio aggregato non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche elettive, *né la figura di Coordinatore dell'unità sezionale di Protezione Civile.*

In ogni caso, il numero di Soci aggregati all'interno di ogni Squadra dovrà essere inferiore a quello dei Soci ordinari.

Unica eccezione ammessa è quella riguardante le Squadre specialistiche che, per loro natura, potrebbero dover ricercare tecnici in numero tale da superare il numero di Soci ordinari; anche in questo caso saranno applicate le disposizioni contenute negli artt.5, 8, 8/bis dello Statuto e 8 del Regolamento nazionale per l'esecuzione dello Statuto sociale.

Articolo 6 – Requisiti

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte della Organizzazione di P.C. ANA sono i seguenti:

- idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico da rinnovare annualmente;
- età compresa tra i 18 e gli 80 anni;
- disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza;
- capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego.

Articolo 7 – Doveri

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 266/91, il Volontario deve prestare la sua opera in modo disciplinato, rispettoso della gerarchia associativa, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale, specie con le insegne e nel nome dell'ANA..

I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa, di distintivi del Dipartimento di P.C. e della ANA e di documento di identificazione personale rilasciato dall'ANA.

Articolo 8 – Rimborsi

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91).

Ai datori di lavoro compete il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego dei Volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dal Dipartimento e dagli Enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.).

Articolo 9 – Compiti ed impiego

L' Organizzazione di P.C. ANA può essere impiegata per:

1. interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali, o calamità derivanti dall' attività umana;
2. addestramento individuale o collettivo;
3. partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni di P.C..

L' intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome né dell' Organizzazione di P.C. ANA, né di singole Unità o Squadre.

L' addestramento ha lo scopo di far conseguire ai singoli Volontari ed alle Unità e Squadre in cui sono inquadrati i sincronismi ed automatismi indispensabili per un proficuo impiego. Esso si sviluppa attraverso la partecipazione a:

1. corsi individuali e/o di gruppo, seminari, conferenze;
2. esercitazioni programmate dall'Organizzazione di P.C. ANA e/o dai Raggruppamenti e/o dalle Unità sezionali;
3. esercitazioni programmate dal Dipartimento e/o dalle Regioni e/o dalle Province o Prefetture;
4. esercitazioni programmate dai singoli Comuni e/o da altre Organizzazioni di P.C..

La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni ha lo scopo di:

1. farsi conoscere dalle varie Comunità e dai cittadini e fare opportuna opera di proselitismo;
2. dare prova di capacità operativa e professionalità.

Articolo 10 – Materiali e mezzi

Tutti i materiali ed i mezzi dell' organizzazione di P.C. dell'ANA, conservati nei magazzini allo uopo predisposti o dati in uso, possono essere usati solo ed esclusivamente ai fini di P.C..

Articolo 11 – Struttura organizzativa

La struttura della P.C. ANA prevede la suddivisione delle Unità sezionali in 4 Raggruppamenti, analogamente a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale.

La struttura di Dirigenza, responsabilità e di legale rappresentanza si articola gerarchicamente come segue:

1. Presidente nazionale dell' ANA;
2. Consiglio direttivo nazionale (CDN) dell'ANA, con il compito di definire la politica associativa nel campo della P.C.;
3. Commissione nazionale di P.C., organo tecnico di attuazione e verifica della politica associativa in tema di P.C., composta da:
 - a. Presidente della Commissione (è un Vice Presidente nazionale);

- b. Coordinatore nazionale;
 - c. Coordinatore del Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO);
 - d. n° 5 Coordinatori di Rgpt. (le Unità sezionali del Friuli V.G. esprimono un loro Coordinatore);
 - e. Segretario nazionale;
 - f. n° 3 Consiglieri nazionali (nominati dal CDN);
 - g. n° 1 Revisore dei conti (nominato dal CDN);
 - h. Rappresentante del GIMC (Gruppo Intervento Medico Chirurgico) – Ospedale da campo;
4. Coordinatori sezionali;
5. Capi squadra.

In emergenza ed al solo scopo di ottemperare nel più breve tempo possibile all'ordine di precettazione diramato dalle Autorità istituzionali, la catena di comando sarà costituita dai seguenti componenti tecnici :

- 1. Coordinatore nazionale;
- 2. Coordinatore CCIO;
- 3. Coordinatori di Rgpt.;
- 4. Coordinatori sezionali;
- 5. Capi squadra.

Articolo 12 – Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura di comando

Il Coordinatore nazionale è nominato dal Presidente nazionale con un primo mandato di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.

- 1. il Coordinatore del CCIO è nominato dal Presidente nazionale, su indicazione del Coordinatore nazionale, con un primo mandato di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.
- 2. I Coordinatori di Rgpt. sono nominati dal Presidente nazionale su indicazione dei Presidenti di Sezione dei rispettivi Rgpt.; in caso di più candidati, il Rgpt. indicherà il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti; il loro primo mandato sarà di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali;
- 3. i Coordinatori sezionali sono nominati dai Presidenti sezionali, sentito il parere, non vincolante, dei Capi squadra; la loro carica non ha una durata predefinita *essi costituendo* i diretti rappresentanti del loro Presidente, unico responsabile di tutto ciò che avviene nella Sezione, compresa la P.C..
- 4. i Capi squadra sono nominati dal Presidente di Sezione, su indicazione del Coordinatore sezionale, sentito il parere dei componenti della Squadra interessata. Il loro mandato non ha un limite temporale.

Articolo 13 – Compiti dei componenti tecnici della struttura di comando

- 1. Il Coordinatore nazionale mantiene contatti diretti con il Dipartimento della P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e rappresenta il Presidente nazionale nel Comitato Nazionale del Volontariato di P.C.. Egli coordina tutte le attività di P.C. all'interno ed all'esterno dell'ANA, supportando tecnicamente il Presidente nazionale, il CDN ed il Presidente della Commissione di P.C..
- 2. Il coordinatore del CCIO indirizza, coordina e controlla tutte le attività svolte dal CCIO.
- 3. I Coordinatori di Rgpt. svolgono attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Unità sezionali dei rispettivi Rgpt.; tengono inoltre i rapporti, in tema di P.C., fra l'ANA e le Regioni amministrative comprese nel territorio di competenza del loro Rgpt. e fra dette Regioni e le Sezioni ANA, dotate di Unità di P.C., comprese nel territorio regionale.
- 4. I Coordinatori sezionali hanno il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre sezionali, seguendo le direttive del loro Presidente e del Consiglio direttivo sezionale (CDS) ed ottemperando alle disposizioni del Presidente nazionale e del CDN ricevute attraverso il Coordinatore nazionale ed il Coordinatore di Rgpt..
- 5. I Capi squadra sono responsabili dell'organizzazione, addestramento e del corretto impiego dell'equipaggiamento della Squadra loro affidata, nonché della sua guida nelle emergenze.

Articolo 14 – Il Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO)

Il Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO) è la struttura dell'Organizzazione Nazionale della P.C. ANA incaricata di dirigere le attività operative ed addestrative. E' diretta dal Coordinatore CCIO che cura l'addestramento, l'amalgama dei Volontari facenti parte del CCIO, la standardizzazione delle

procedure ed attua le disposizioni del Presidente nazionale e del CDN, ricevute attraverso il Coordinatore nazionale, attinenti:

- l'impiego in emergenza delle Unità sezionali di P.C.;
- il supporto, l'organizzazione e la condotta delle esercitazioni.

Il personale del CCIO è scelto dalla Commissione nazionale di P.C., previa consultazione dei Presidenti sezionali interessati, è operativamente diviso nei quattro Rgpt. e diretto dal Coordinatore CCIO di Rgpt.. I Coordinatori CCIO di Rgpt, scelti fra il personale CCIO del Rgpt. dagli stessi membri, dipendono gerarchicamente dal Coordinatore CCIO nazionale.

Del CCIO fanno parte, in qualità di membri di diritto, i Coordinatori di Rgpt.; in operazioni, essi si avvarranno della collaborazione dei membri del CCIO del loro Rgpt.

Articolo 15 – Squadre specialistiche

La P.C. ANA può agire in completa autonomia all'interno dell'Organizzazione nazionale di P.C., essendo in grado non solo di svolgere qualsiasi tipo di missione, ma godendo anche di una completa autosufficienza logistica; può svolgere, inoltre, delle attività ad alta specializzazione.

Sono state all'uopo create apposite Squadre specialistiche.

Per razionalizzare e standardizzare la preparazione, l'equipaggiamento e l'impiego di queste Squadre all'interno della loro specializzazione, sono state create, nella Commissione nazionale di P.C., le seguenti Sottocommissioni:

- la Sottocommissione sanitaria;
- la Sottocommissione trasmissioni;
- la Sottocommissione informatica;
- la Sottocommissione antincendi boschivi (AIB);
- la Sottocommissione unità cinofile di soccorso (UCS);
- la Sottocommissione alpinistica;
- la Sottocommissione attività subacquee;
- la Sottocommissione attività equestri.

Articolo 16 – Precettazioni

La precettazione può essere disposta:

- dal Dipartimento di P.C., nei confronti dell'intera, o di parte, dell'Organizzazione di P.C. ANA;
- dalle Regioni, nei confronti delle Sezioni iscritte nei rispettivi Albi regionali del volontariato di P.C.;
- dalle Province, di concerto con le Prefetture, nel caso di calamità interessanti il territorio di più Comuni o dell'intera Provincia;
- dai Comuni, nei confronti delle Squadre convenzionate, per le calamità avvenute nel territorio Comunale.

Articolo 17 – Assicurazioni

Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (vedasi art.4 della legge n. 266/91).

Quanto sopra a prescindere che l'Organizzazione di P.C. ANA è regolarmente assicurata e che il Dipartimento di P.C. ha provveduto a stipulare un contratto di assicurazione a garanzia dei rischi e dei danni dei Volontari.

Nei casi di precettazione diretta da parte del Dipartimento, per interventi sia in Italia che all'estero, l'assicurazione dell'ANA viene sospesa ed è operante la sola assicurazione nazionale.

Queste coperture assicurative possono essere integrate da altre eventualmente stipulate dalle singole Unità sezionali, o dalle Squadre; in questi casi, i sottoscrittori delle polizze dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del danno cumulabile con quello derivante da altro contratto assicurativo.

Assicurazioni integrative particolari sono state stipulate dall'ANA a protezione dei Volontari impegnati in attività specialistiche rischiose.

Articolo 18 – Convenzioni

Possono essere stipulate convenzioni *particolari* con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura dello Stato.

Le convenzioni con le Regioni saranno firmate, per l'ANA, dal Presidente nazionale, quelle con le Province ed altri eventuali Enti sovracomunali, dai Coordinatori di Rgpt., previa concertazione con i Presidenti di Sezione interessati, quelle con i Comuni dai Presidenti di Sezione.

Tutte le convenzioni, prima della loro firma, dovranno essere approvate dalla Commissione nazionale di P.C. e dalla Commissione legale.

Articolo 19 – Revoca della qualifica di Volontario di P.C.

La qualifica di Volontario di P.C. viene revocata dal Presidente sezionale per:

1. rinuncia presentata per iscritto dal singolo Volontario al proprio Capo squadra;
2. appartenenza ad altre organizzazioni di P.C. che comprometta la completa disponibilità del Volontario all'attività della sua Squadra;
3. inidoneità fisica;
4. raggiungimento dei limiti di età;
5. ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative, o di impiego della sua Squadra;
6. a seguito di provvedimenti disciplinari, anche non definitivi, di sospensione o radiazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ANA.

Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario nazionale per presa d'atto e per le relative incombenze burocratiche.

Articolo 20 – Disposizioni amministrative

La gestione finanziaria della Commissione nazionale di P.C. e del CCIO fa parte integrante del bilancio contabile dell'ANA, con uno specifico capitolo di spesa. La gestione finanziaria delle Unità sezionali è di competenza delle Sezioni di appartenenza, nel bilancio delle quali deve essere presente un apposito capitolo di spesa.

Articolo 21 – Disposizioni generali

Per tutti gli argomenti a carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell'ANA ed al relativo Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale.

Articolo 22 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal CDN, potrà essere modificato direttamente dal CDN stesso, su proposta del Presidente nazionale o della Commissione nazionale di P.C..

Articolo 23 – Norme transitorie

Entro il 31 dicembre 2004 tutte le Sezioni dotate di Unità di P.C. dovranno predisporre un Regolamento sezionale di P.C. che tenga conto dello spirito e finalità del presente Regolamento nazionale e che non sia in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

Le Sezioni dovranno sottoporre alla Commissione nazionale di P.C. il loro Regolamento già in essere o la bozza del nuovo e recepire le proposte di modifica prima dell'approvazione da parte dei rispettivi CDS.